

N. 10973/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**  
**Giudice dott. ssa Valentina Valletta**  
**Verbale di Udienza del 18 ottobre 2022**

Il Giudice dr.ssa Valentina Valletta dà atto che l'udienza del 18.10.2022 è celebrata ex art.83 co.7° lett. h) d.l.18/20 come modificato dall'art.221 d.l. n.34/2020 conv. con modif. in Legge n.77/2020;

dà atto, altresì, che solo parte attrice ha depositato note conclusive e note scritte di trattazione nei termini assegnati dalla scrivente;

preso atto che la causa viene per la decisione ex art.281 sexies c.p.c.;

P.Q.M.

-decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Valentina Valletta, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al nr.10973 /19 del Ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto "risarcimento danni (contagio da trasfusione)"

**TRA**

**Pezone Angela** (C.F. PZNNGL62H52L379V), **Conte Concetta** ( C.F. CNTCCT87E53G309J) e **Conte Francesca** ( C.F. CNTFNC90C49E932N) rapp.te e difese dall'avv.to Tommaso Castiello del Foro di Napoli Nord ed elett.te dom.te in Aversa (CE) alla Via Saporito n.56;

**ATTRICI**

**E**



**Ministero della Salute** ( C.F. 80237250586) in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla Via Diaz 11;

## CONVENUTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE .

Il presente giudizio trae origine dall'atto di citazione ritualmente notificato in data 1.04.2019 , con il quale Pezone Angela, Conte Concetta e Conte Francesca, rispettivamente moglie e figlie del signor Conte Mario, hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute al fine di sentire “accertare e dichiarare che la patologia infettiva contratta dal Sig. Conte Mario che ne ha determinato la morte è stata cagionata dalle trasfusioni di sangue infetto subite durante il ricovero ospedaliero del 1974 presso l'Ospedale di Caserta ; accertare e dichiarare la responsabilità del Ministero della Salute ; condannare , per l'effetto, il Ministero della Sanità , in persona del Ministro p.t., a risarcire tutti i danni patiti e patienti dagli odierni attori in conseguenza del decesso del proprio congiunto sig. Conte Mario che si quantificano nella complessiva somma di euro 983.970,00 e/o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà valutata per legge e/o giustizia , anche in via equitativa, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria; emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale a ciascuna delle pronunce innanzi invocate; condannare , in ogni caso, controparte alla refusione integrale delle spese e competenze tutte del giudizio oltre iva , cpa ed ulteriori oneri accessori come per legge , con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarazione di fattone anticipo”.

A fondamento della domanda le attrici esponevano che in data 16.09.1974, a seguito di un incidente stradale, il sig. Conte Mario veniva ricoverato d'Urgenza presso l'Ospedale di Caserta e subiva un intervento di splenectomia ( cfr.doc.1) e nell'immediato veniva sottoposto a diverse trasfusioni di sangue; diversi anni dopo in data 3.12.2002 veniva ricoverato presso il Policlinico di Napoli ove gli veniva diagnosticata una “Epatite cronica attiva da virus dell'epatite C verosimilmente post- trasfusionale” e sottoposto alle terapie mediche necessarie (cfr.doc.2) ; per tale patologia il Conte in data 26.10.2005



presentava all'ASL CE2 – Ufficio di Aversa (CE) domanda di indennizzo per danno irreversibile da epatite post-trasfusionale (cfr.doc.3), solo in data 1.04.2008 in esito alla detta domanda di indennizzo , veniva comunicato al Conte il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera – Ospedale Militare di Caserta - che affermava testualmente “...*Si esiste nesso causale tra la trasfusione e l'infermità; epatopatia cronica HCV correlata con lieve alterazione dei valori bioimorali epatici ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A allegata al D.P.R: 30.12.1981 n.834*”(cfr.doc. 4); nonostante il riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra la trasfusione effettuata nel 1974 e l'epatite cronica diagnosticata nel 2002 non si provvedeva alla liquidazione del relativo indennizzo; nel corso degli anni le condizioni di salute del Conte si aggravavano e l'epatite cronica progrediva dapprima in cirrosi epatica e poi in epatocarcinoma multifocale (HCC) ; che in data 16.10.2013 il Conte veniva ricoverato presso l'Ospedale di Padova e sottoposto ad un intervento di laparotomia e termoablazione delle lesioni neoplastiche (cfr.doc.5); a seguito della comparsa di molti noduli neoplastici il Conte veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di Padova ove gli venivano praticate diverse sedute di chemioembolizzazione epatica (cfr.doc 6,7,8 e 9) ; malgrado i trattamenti, gli esami diagnostici eseguiti in data 19.09.2014 documentavano un rilevante aumento dei noduli neoplastici tant'è che la successiva TAC eseguita con mezzo di contrasto in data 29.12.2014 confermava la diagnosi evidenziando l'inesorabile progressione della malattia (cfr. doc. 10 e 11); nelle more il Conte depositava innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il ricorso per il riconoscimento dell'indennizzo ex L.210/92 riconosciuto già nel 2008 e mai corrisposto(cfr.doc.12), il suddetto procedimento veniva istruito a mezzo ctu ma il Conte a causa dell'aggravamento della patologia non poteva sottoporsi a visita medica ; il consulente di parte Prof. Piccinino nella perizia medico legale del 15.03.2015 così descriveva le condizioni cliniche del Conte : “ ....*l'attuale condizione clinica del paziente è , come dimostrato dalle analisi precedentemente riportate, estremamente grave e rappresentata da una cirrosi epatica da HCV con epatocarcinoma multifocale invasivo completamente sfuggito alle migliori terapie praticate .....Sul piano clinico la situazione è allarmante ....il quadro complessivo è rappresentato da una neoplasia epatica invasiva grave su cirrosi epatica da HCV , fatti che determinano la inabilità del paziente che è costretto a letto. In sintesi il paziente in esame ha una prognosi*



*estremamente severa e l'aspettativa di vita è molto modesta*" 8cfr.doc.14); il predetto consulente evidenziava nella relazione il sicuro rapporto di causa effetto tra le trasfusioni di sangue subite nel 1974 dal sig. Conte e l'infezione attiva di HCV diagnosticata nel 2002 ; a conferma di quanto precede in data 25.03.2015 il dott. Pompella certificava il grave stato di salute del Conte "*affetto da HCV in fase terminale*" (cfr.doc.15), che purtroppo il successivo 3.04.2015 decedeva alla età di 57 anni (cfr.doc.16) lasciando la moglie Pezone Angela e le due figlie Conte Concetta e Conte Francesca; che la Sesta Commissione Medica Ospedaliera di Roma con verbale A61513259 redatto in data 20.11.2015 , riteneva verosimile il nesso causale tra la trasfusione e i danni epatici che hanno causato la morte del Conte Mario (cfr.doc.17); alle stesse conclusioni giungeva il CTU nominato nel procedimento incardinato dal Conte iure proprio per il riconoscimento del risarcimento del danno e dell'indennizzo ex L.210/92 che nella perizia depositata in data 14.09.2016 riconosceva l'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni praticate al Conte nel 1974 e le patologie epatiche dallo stesso sofferte(cfr.doc.18).

Si costituiva il Ministero convenuto che contestava la domanda deducendo l'insussistenza di una responsabilità in capo allo stesso e la mancata applicazione della personalizzazione ai fini della quantificazione del danno.

Venivano assegnati i termini ex art.183 VI co c.p.c. e d ammessa ed espletata la prova per testi.

Indi, acquisita documentazione la causa veniva rinviata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c. alla udienza del 18.10.2022 celebrata con la modalità della trattazione scritta.

La domanda è fondata e va accolta.

In primo luogo si osserva che il Ministero convenuto costituendosi in giudizio ha dedotto che , alla data delle praticate emotrasfusioni , il "virus HCV" non era noto poiché riconoscibile solo a partire dal 1989 con la conseguenza che non sarebbe configurabile a suo carico alcuna responsabilità.

L'assunto non è condivisibile.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte , la responsabilità del Ministero della Salute , in ipotesi di contagio di epatite B,C, e del virus dell'HIV tramite emotrasfusioni ha natura aquiliana trovando il suo fondamento in un comportamento



omissivo e cioè nella inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza , di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano e emoderivati che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti.

Pertanto, il Ministero della Salute è legittimato passivo in ordine a siffatto tipo di richieste di risarcimento dei danni per omessa vigilanza .Infatti, si è affermato che : “ *La legittimazione passiva del Ministero della Salute rispetto all’azione risarcitoria intentata da un soggetto , in relazione a tutti i danni materiali, morali, biologico e alla vita di relazione sofferti per il contagio dal virus dell’epatite C , a seguito di emotrasfusione di sangue infetto, deriva in astratto , dalle attribuzioni di legge, che affidano al predetto Ministero la competenza in materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue autorizzandone l’importazione ed esportazione . Infatti, il DPR n.1256 del 1971 contiene norme di dettaglio che confermano in capo al suddetto Ministero la funzione di controllo e di vigilanza in materia*” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n.576/2008).

Ed ancora : “ *Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art.2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi*” (cfr. Cass. Sez. Un. 11.01.08 n.576; Cass. Sez. Un. 11.01.08 n.584; Cass. 29.08.11 n.17685; Cass.civ. 11609/2005).

Il quadro normativo vigente anteriormente al 1990 (art.1 Legge n.296 del 1958 ; art.1, 20, 21 e 22 Legge n.592 del 1967; D.P.R. n.1256/71 ; D.M. Sanità 7 febbraio 1972; D.M. Sanità 15.09.72 ; Legge n.519/73; L. 23.12.1978 n.833 del 1987 ) riconduce in capo al Ministero poteri di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla correlata sicurezza

Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n.17685 del 2011 “ *si evince , altresì, e d’altro canto la giurisprudenza anche di merito da tempo ne ha dato diffusamente conto, come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 – inizi anni ’70 il rischio di trasmissione di epatite virale , la rilevazione (indiretta) del virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell’anti-HbcAg*” (cfr. Cass. civ. 15.07.87 n.6241 ; Cass.20.07.1993 n.8069; Trib Milano 19.11.1997 ; Trib. Roma 14.06.2001) e che già da tale epoca sussistevano obblighi



*normativi in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione mediante sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori di funzionalità epatica- fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass.civ. 20.04.2010 nr. 9315)....Anche prima della entrata in vigore della Legge 4.05.1990 nr.107 contenete la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati , sulla base della legislazione vigente in materia, il Ministero della Sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano” .*

Anche in assenza di un test identificativo del virus HCV , quindi, il Ministero aveva , comunque, l'obbligo di controllare che i centri trasfusionali sottoponessero il sangue utilizzato a fini terapeutici a determinati controlli che lo stesso Ministero individuava come indispensabili per eliminare o quanto meno ridurre il rischio di veicolazione di virus pericolosi per la salute dei pazienti.

Ciò posto, deve ritenersi che al tempo in cui il Conte fu sottoposto ad emotrasfusioni (1974) al Ministero convenuto fossero imposti doveri di controllo e prevenzione nello svolgimento delle pratiche emotrasfusionali al fine di evitare il contagio dei pazienti.

Ed infatti, come di recente statuito dalla Suprema Corte “...in caso di patologie conseguenti ad infezioni HBV,HIV,HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della Salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti agli anni 1978,1985,1988) atteso che già alla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus , che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica gravando, pertanto, sul Ministero della Salute , in adempimenti agli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958 , l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi?” (cfr. Cass.civ. sez.III 22.01.2019 n.1566).

Deve, pertanto, ritenersi che, secondo consolidata giurisprudenza e secondo la legislazione vigente, l'omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla tutela della salute pubblica espone lo stesso a responsabilità extracontrattuale , quando dalla



violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico siano “*derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi?*” (cfr. Cass. civ. n.820/2015).

Sussistono tutti i presupposti costitutivi dell'illecito aquiliano.

Come emerso all'esito del giudizio il Conte fu sottoposto a diverse emotrasfusioni nel corso del ricovero del 16.09.1974 presso l'Ospedale di Caserta e solo con gli accertamenti clinici eseguiti nel 2002 gli fu diagnosticata l'epatite cronica HCV.

Tale infezione ha gradualmente determinato un aggravamento del quadro clinico : l'epatite cronica HCV correlata si è evoluta in cirrosi epatica HCV e , infine, in epocarcinoma che ha causato la morte del congiunto degli attori.

Va, inoltre evidenziato che la Commissione Medica Ospedaliera di Caserta ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni praticate al Conte nel 1974 e la patologia epatica diagnosticata nel 2002.

Sul punto, va precisato che “*...il verbale , con esito favorevole, della commissione medico-ospedaliera di cui alla legge 25 febbraio 1992 nr..210 , istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie , trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati , costituisce, nel giudizio risarcitorio, un elemento presuntivo sulla sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia?*” (cfr. Cass.civ. n.,6843 del 20.03.2018).

E' stato, inoltre, affermato che “*...in tema di giudizio relativo al risarcimento del danno da emotrasfusioni , promosso dal danneggiato contro il Ministero della Salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio a una emotrasfusione , compiuto dalla Commissione di cui all'art.4 della legge n.210 del 1992 in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della detta legge, non può essere messo in discussione dal ministero , quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio e il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova , in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenersi imputabile allo stesso ministero*” (cfr. Cass. civ. sez. III 15.06.2018 nr. 15734; Corte App. Perugia sez.I 13.07.2022 nr. 340).

Peraltro, il Ctu nominato nel procedimento incardinato in proprio dal Conte innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il riconoscimento del risarcimento del danno e dell'indennizzo ex L.210/92, nella perizia depositata in data 14.09.,2016 riconosceva



l'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni praticate al sig. Conte nel 1974 e le patologie epatiche dallo stesso sofferte (cfr. doc.11 fasc. attoreo).

La sentenza conclusiva di tale giudizio e passata in giudicato ha definitivamente accertato il nesso di causalità tra la morte del Conte e la trasfusione dallo stesso subita nel 1974.

La medesima conclusione è, d'altro canto, rinvenibile nel certificato di morte prot. 2103 UOPC Dist. 19 Lusciano dell'11.10.2021 emesso dalla Asl Ce Dipartimento di Prevenzione UOPC Distretto 19 ambito 2 rilasciato in data 11.01.2021 (cfr.doc. all. alla istanza del 12.01.2021).

Pertanto, tutti questi elementi consentono di ritenere accertata con certezza una correlazione causale tra le trasfusioni a cui venne sottoposto il Conte nel 1974 e lo sviluppo della patologia epatica che lo ha condotto al decesso in data 3.04.2015.

Circa la quantificazione del danno non patrimoniale per perdita del congiunto , va osservato che la menomazione in tali termini del rapporto con il congiunto costituisce danno non patrimoniale risarcibile conseguente alla lesione dei diritti della famiglia tutelati dagli artt.2,29 e 30 Cost.

Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. nr. 15760/06) ha precisato che *“il danno da morte dei congiunti (danno parentale) come danno morale interessa la lesione di due beni della vita , indissolubilmente collegati :a) il bene dell'integrità familiare , con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari , in relazione agli artt.2 ,3,29,30,31 36 Cost; b) il bene della solidarietà familiare , sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli e ciò in relazione agli artt.2,3, 29 e 30 Cost”*.

Orbene, nel caso in esame non v'è dubbio che le attrici abbiano gravemente sofferto per la perdita, rispettivamente del marito e del padre, e che questo dolore sia stato diretta conseguenza della tragica privazione della persona cara e del venir meno del vincolo e della relazione affettiva con la vittima.

Ed invero, il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto e configurante in quanto tale , il reato di omicidio colposo, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto alla intangibilità della





sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. Cass. civ. sez.3 sent. n.4253 del 16.03.2012).

Nel caso in esame, parti attrici hanno provato che i coniugi Pezone/Conte in una al proprio nucleo familiare coabitavano sino al decesso sotto lo stesso tetto in Trentola Ducenta alla Via Natale di Roma.

Dall'esame dello stato di famiglia integrale prodotto unitamente alla memoria ex art.183 VI co .c.p.c. emerge che la sola Conte Concetta emigrava a seguito del matrimonio della stessa e dopo il decesso del genitore in Bologna , andando a costituire un suo autonomo nucleo familiare , come da certificato di stato di famiglia del sig. Convertito Luigi prodotto in atti.

Come allegato e provato a mezzo della prova per testi nel corso del giudizio, non vi è dubbio che la contrazione dell'epatite C e la morte del sig. Conte hanno sconvolto l'esistenza del nucleo familiare.

Infatti, dal dicembre del 20002 allorquando gli veniva diagnosticata una "Epatite cronica attiva da virus dell'epatite C" è iniziato il calvario del Conte e della sua famiglia : continue visite specialistiche, ricoveri, cure sperimentali debilitanti, la paura del contagio della moglie e delle figlie , la perdurante necessità di lavorare nonostante l'invalidante malattia , la paura di morire e il corrispondente desiderio di vivere e di vedere crescere le figlie.

A fonte di ciò, le attrici in conseguenza della malattia e della morte del loro congiunto hanno visto seriamente compromessa la qualità della vita e patito enormi sofferenze per tutto il periodo in cui il loro congiunto è stato portatore delle lesioni per cui si discute e poi per il venir meno del rapporto affettivo irrimediabilmente e prematuramente spezzato.

I testi escussi Conte Nicola Michele e Pezone Nicola hanno confermato all'udienza dell'8.01.2021 univocamente tutto quanto dedotto in atti.

I predetti testi hanno confermato che di aver accompagnato i coniugi a visite mediche e che il timore del contagio aveva sconvolto le abitudini di vita di tutta la famiglia ; hanno confermato, altresì, che la famiglia non andava più in vacanza e che la signora Pezone Angela si occupava del menage familiare e dell'assistenza delle figlie durante i corsi di



studi . Il teste Conte Nicola ha riferito di essere stato spesso a casa del compianto Conte Mario e di aver avuto conferma della graniticità del vincolo familiare. Il teste infine ha riferito del dolore delle ragazze Francesca e Concetta nei momenti importanti della loro vita come laurea, matrimonio e nascita del figlio. Anche il teste Pezone Nicola ha riferito che la sorella accompagnava il marito a tutte le visite e talvolta aveva personalmente accompagnato i coniugi alle stesse e che il contagio impediva alla famiglia di andare in vacanza e di godersi i fine settimana; ha confermato che la sorella ha assistito il marito con amorevole affetto e abnegazione ed infine ha ribadito il dolore delle nipoti Francesca e Concetta sia in occasione delle lauree che al matrimonio delle stesse.

I testi hanno in definitiva confermato il forte vincolo affettivo che legava Conte Mario alla moglie e alle figlie , lo sconvolgimento delle loro consuete abitudini di vita, la determinazione con cui Pezone Angela ha assistito il marito sino alla morte seguendolo in tutti i suoi ricoveri , anche a Padova, come pure del dolore delle ragazze per l'assenza della figura paterna nei momenti importanti della loro vita.

Alla luce di quanto osservato, sussiste il diritto delle attrice ad ottenere il pieno ristori per il danno non patrimoniale derivato dalla perdita del loro congiunto .

In merito alla liquidazione di tale danno, la Corte di Cassazione con la sentenza del 10.11.2021 nr. 33005 afferma che tale pregiudizio non può essere liquidato in base alle Tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza ( Cass. civ. 10579/2021 ;Cass. civ. 26300/2021) .

Le tabelle meneghine , infatti, nella liquidazione del danno in oggetto, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo e un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza.

Ad esempio per la morte del coniuge , è prevista una forbice che varia da circa 168.000 euro a 336.000 euro e manca l'indicazione di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare.

In tal modo, manca “la forma di concretizzazione tipizzata” offerta, invece, da una tabella fondata sul punto variabile . In conclusione, secondo gli ermellini bisogna ricorrere ad altra tabelle come le tabelle del Tribunale di Roma .



Infatti, è necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili, come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, esattamente come previsto dalle tabelle capitoline.

Al di fuori della liquidazione del danno da perdita parentale le tabelle Milanesi sono conformi a diritto.

Pertanto, si ritiene di accogliere la domanda delle attrici di applicazione, al caso di specie, delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma secondo il potere di valutazione equitativa del danno ex art.1226 c.c.

Pertanto, in base a tali Tabelle attualmente in vigore che hanno fissato, in via equitativa, il valore monetario del punto in 9806,70 per l'anno 2019, si ritiene di riconoscere alla attrice Pezone Angela (moglie convivente della vittima) l'importo di euro 294.201,00 pari a 30 punti (di cui nr.20 per la relazione di parentela, n.3 per l'età della vittima, nr.3 per l'età del superstite, nr.4 per la convivenza tra la vittima e il congiunto).

Alle attrici Conte Concetta e Conte Francesca (figlie conviventi della vittima) può essere riconosciuto l'importo di euro 284.394,30 in favore di ciascuna pari a 29 punti (di cui 18 per la relazione di parentela, 3 per l'età della vittima, 4 per l'età del superstite, e 4 per la convivenza tra la vittima ed il congiunto).

Sulle predette somme andranno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria.

Va evidenziato, infatti, (*cf.*, tra le numerose altre, Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15928) che, trattandosi di fatto illecito, la relativa obbligazione risarcitoria costituisce un tipico debito di valore, sicché sulla somma liquidata sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento stesso, mentre il nocimento patrimoniale (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi.

Orbene, in applicazione di tali consolidati principi l'equivalente monetario dei danni subiti determinato in riferimento alla data dell'aprile del 2015, è stato come sopra stimato all'attualità tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra tale



momento e quello della liquidazione del danno, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall'I.S.T.A.T..

In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (*cf.*, tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605 e, più di recente, Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15928, cit.), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).

Appare equo adottare come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali: questi ultimi vanno calcolati sulla somma come devalutata all'epoca del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T.; sull'importo come determinato all'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, *ex* art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.

A titolo di danno emergente spetta, altresì, alle attrici il rimborso delle spese funerarie pari a complessivi euro 5000,00 ( non contestato dal Ministero) e gli ulteriori esborsi



sostenuti per le trasferte e visite di controllo cui si è dovuto sottoporre il Conte Mario se documentati oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e degli altri criteri di legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pezone Angela, Conte Concetta e Conte Francesca nei confronti del Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., con atto di citazione notificato il 1-04-2019 così provvede:

-accoglie la domanda e condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice Pezone Angela la somma di euro 294.201,00 oltre interessi come in motivazione e in favore delle attrici Conte Concetta e Conte Francesca la somma di euro 284.394,30 in favore di ciascuna oltre interessi come in motivazione nonché in favore di tutte le attrici la somma di euro 5.000,00 e gli ulteriori esborsi sostenuti per le trasferte e visite di controllo cui si è dovuto sottoporre il Conte Mario se documentati oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

-condanna, altresì, il convenuto Ministero della Salute, al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 23.525,70 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anistatario Avv.to Tommaso Castiello.

Napoli, 18.10.2022

**IL GIUDICE**

**Dr.ssa V. Valletta**



Firmato Da: VALLETTA VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 25a012b551474d0d1011b584ac3e7138

Firmato Da: GRIMALDI ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 748ff10e4d189a3



## TRIBUNALE DI NAPOLI

Copia conforme all'originale della sentenza n. **9183/2022** pubblicata in data 18 ottobre 2022 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. CASTIELLO T. n.q. di Procuratore con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-bis del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Napoli, 06 dicembre 2022



# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, 06 dicembre 2022

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

dott.ssa Rosa Grimaldi

